







## Pallavolo fase regionale – Regolamento Tecnico Generale

### **SOMMARIO DEL COMUNICATO:**

✓ Regolamento

tutte le notizie sono pubblicate anche sul sito www.csi-emiliaromagna.it

FINALI NAZIONALI - FASI REGIONALI

# REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ATTIVITA' SPORTIVA PALLAVOLO

ANNO SPORTIVO 2022/2023

## SEZIONE I - NORME TECNICHE E DI TESSERAMENTO

## 1 - DEFINIZIONE

## Il presente regolamento annulla tutti i precedenti comunicati.

Si applica all'attività sportiva della Pallavolo nell'ambito del Comitato Regionale Emilia Romagna per LA FASE REGIONALE delle FINALI NAZIONALI.

#### 2 - SOCIETA'

HANNO IL DIRITTO di partecipare all'attività di Pallavolo FINALI REGIONALI, con una o più squadre, le Società regolarmente affiliate al CSI per la corrente stagione sportiva.

La Società che si iscrive alla fase finale deve aver partecipato a livello locale ad un campionato di categoria composto almeno da **sei** squadre (salvo deroga da parte del Coordinamento Tecnico Regionale) o in deroga per alcune categoria secondo i C.U. della DTN.

Le Società sportive sono, a tutti gli effetti, rappresentate dal Presidente; è facoltà della Commissione Tecnica ammettere la delega a dirigenti della stessa Società. Nel corso delle gare ufficiali la rappresentanza spetta al Dirigente Accompagnatore Ufficiale o al Capitano della Squadra, a seconda dei casi.

## Partecipazione alle Fasi Finali Regionali della Vincitrice della coppa "Emilia Romagna 2022"

In via sperimentale si stabilisce che le squadre vincitrici ( solo le vincitrici! ) delle categorie giovanili ( UNDER 13 F/Misto, RAGAZZE/I e Misto, ALLIEVE/I, JUNIORES F/M, e TOP – JUNIOR M/F ) possono partecipare alle fasi eliminatorie delle finali regionali; cioè vengono inserite tra le squadre che andranno a formare i vari gironi delle fasi eliminatorie; condizione di tale partecipazione è legata alla loro partecipazione alla fase territoriale nella presente stagione sportiva 2022– 2023 con la stessa squadra.

#### 3 - ISCRIZIONI

Ogni Comitato Territoriale ha il diritto di far partecipare ad almeno una squadra che abbia partecipato all'attività sportiva territoriale della A.S. in corso preferibilmente prendendole tra quelle classificate dal 1° al 4° posto o comunque piazzate oltre la metà della classifica.

Possono iscriversi alle FINALI REGIONALI la vincente del campionato/ o quella che al momento (fine girone di andata o data indicata) deciso dal Comitato territoriale è in testa alla classifica se l'attività della categoria in oggetto è ancora in svolgimento e la vincente della classifica Fair-Play o Associativa; pertanto, due squadre per categoria per ogni Comitato, fatto salvo esigenze di pareggiare i numeri per i tornei regionali.

L'avvenuta iscrizione, impegna la Società alla partecipazione alla fase regionale. Tuttavia, per cause di forza maggiore, l'iscrizione può essere ritirata sino a 10 giorni dalla data della riunione in cui si stila il calendario dei concentramenti Regionali. In caso contrario si incorrerà nelle previste sanzioni.

#### 4 - ETA' PARTECIPANTI

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione tecnica nazionale per l'attività Finali regionale e nazionale.

I Comitati territoriali possono eventualmente prevedere, per comprovati motivi, la possibilità di concedere deroghe ammettendo alcuni "fuoriquota". La deroga concessa dal Comitato territoriale ha valore esclusivamente per le fasi locali dei Campionati nazionali.

CATEGORIA	Anni di Nascita	Altezza Rete
Open m	2007 e precedenti	2,43 m
Open f	2007 e precedenti	2,24 m
Open misto	2007 e precedenti	2,35 m
Top Junior Maschile	2001 al 2009	2,43 m
Top Junior Femminile	2001 al 2009	2,24 m
Juniores Femminile	2005 al 2009	2,24 m
Juniores Maschile	2005 al 2011	2,43 m
Allievi Maschile	2007 al 2011	2,35 m
Allieve Femminile	2007 al 2011	2,24 m
Ragazzi Maschile	2009 al 2012	2,15 m
Ragazze Femminile	2009 al 2012	2,15 m
Ragazzi Misto	2009 al 2012	2,15 m
Under 13 Femminile	2010 al 2013	2,15 m
Under 13 Misto	2010 al 2013	2,15 m

## 5 - TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI

- **a)** Chiunque prenda parte alle gare deve essere in regola con le norme di tesseramento stabilite annualmente a livello nazionale e deve presentare all'arbitro **uno** dei seguenti documenti:
- 1) regolare tessera Csi emessa dal Comitato di appartenenza
- 2) Tessera CSI auto stampata dal programma di Tesseramento (CSI-Tacsi) (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
- 3) documento ufficiale (2/R o 2/T) con data di emissione non superiore ai 15 giorni rispetto al momento della gara in questione che provi l'avvenuto tesseramento.
- 4) lista certificata di tesseramento (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni). Estratto da "Sport in Regola 2022 2023"
- e) Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione solo ed esclusivamente della "Lista certificata di tesseramento" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
- f) L'ammissione subjudice di cui al precedente comma 3 potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.
- 5) distinta giocatori elettronica (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
- b) Qualunque tesserato per la Società può assumere la funzione di dirigente accompagnatore, allenatore.
- c) Non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali e provinciali, gli atleti che nell'anno sportivo in corso abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su. con eccezione di atlete giovanili che non abbiano compiuto i 16 anni al momento del tesseramento CSI e che partecipano per la propria società sia all'attività del CSI che all'attività Federale in serie superiori alla 1° divisione.
- Si precisa che per "prendere parte" ad una gara l'atleta deve essere effettivamente entrato in campo.
- d) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 5, punto a.

**1.** È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:

## a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il **28 febbraio** della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

### b. per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il **28 febbraio** della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b.
- **2.** La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
- **3**. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
- **4.** Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate. Esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.
- **5.** Solo ed esclusivamente per la pallavolo Mista, gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.

- 6) Qualunque tesserato per la Società può assumere la funzione di dirigente accompagnatore, allenatore.
- 7) Il tesseramento di atleti già tesserati per la pallavolo nella corrente stagione sportiva presso altre Società costituisce doppio tesseramento ed implica la nullità della seconda tessera. Incorreranno in sanzioni disciplinari, in solido con la Società di appartenenza, gli atleti con doppio tesseramento che prenderanno parte a gare CSI.
- 8) Si riportano di seguito i limiti di tesseramento fissate dalla Direzione tecnica nazionale per l'attività regionale e nazionale.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:

• 28 febbraio 2023 per gli sport di squadra;

Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro e non oltre il **20 maggio 2023** nella misura di seguito indicata:

Pallavolo: numero massimo di 2 atleti

#### 6 - RICONOSCIMENTO

Oltre che il loro tesseramento al Csi, i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento può avvenire tramite uno dei seguenti modalità:

- 1. attraverso uno dei seguenti documenti: carta d'identità, passaporto; patente di guida con foto (anche nuovo formato tessera); porto d'armi; tessera di riconoscimento militare o di servizio civile; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; foto autenticata rilasciata dalla Scuola frequentata, dal Comune di residenza, o dal un notaio; documento o tessera dell'azienda della quali si è dipendenti riportante i dati anagrafici; il permesso di soggiorno per gli stranieri. In questi casi l'indicazione del tipo e del numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi. Naturalmente tutti i documenti di riconoscimento per essere considerati tali devono essere muniti di foto.
- 2. per gli atleti minori di 15 anni attraverso la tessera Csi con foto.
- attraverso la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;

Modalità di riconoscimento 2 e 3 è consentita solo per l'attività locale.

#### Non sono valide:

fotocopie di documenti; scannerizzazioni di documenti; autocertificazioni o dichiarazioni del capitano.

Nel caso un atleta o un partecipante alla gara non possa essere riconosciuto nei modi sopra citati non potrà prendere parte alla gara e posizionarsi nell'area di gioco ma dovrà abbandonarla.

#### 7 - TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.

Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

#### Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

- a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica":
- b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modifiche intervenute con la Legge 98 del9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

#### Visite mediche

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:

- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "non agonistiche", risulta sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività
- sportiva non agonistica.
- Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.

#### ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON

### Attività agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del 12° anno di età (vedi Allegato 1), fatto salvo:

- le attività dichiarate "non agonistiche" (cfr Norme per il Tesseramento);
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti per le discipline facenti parte dei campionati nazionali.

## La PALLAVOLO È CONSIDERATA ATTIVITA' AGONISTICA.

#### Defibrillatori semiautomatici

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

- 1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:
- a proprio carico;
- associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo;
- demandando gli oneri al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione;
- 2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni)

Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.

Per le Società professionistiche l'obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici e già entrato in vigore, mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° **GENNAIO 2017.** 

## 8 - SQUADRE

- a) Ciascuna squadra può schierare, per ogni gara, fino ad un massimo di **quattordici** atleti, liberi compresi. Con esclusione della Categoria Under 13 e Under 12 (massimo 14 atleti senza libero)
- b) Per la categoria mista si rimanda al Regolamento Tecnico Nazionale di disciplina (www.csi-net.it).

## 9 - PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

Almeno **30** minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

Attenzione: nelle categorie giovanili è obbligatorio la presenza nella distinta di gara del dirigente accompagnatore o dell' allenatore maggiorenni.

L'elenco va compilato in **tre copie**, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una

copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

#### **Attenzione**

L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

#### **10 - FORMULE DI SVOLGIMENTO**

- a) Gironi all'italiana con partite di sola andata quando è possibile a concentramenti.
- **b)** Svolgimento gare. Le gare saranno disputate al meglio dei 2 set su 3 ai 25 punti per tutti i set. Nell'eventuale 3° set si effettua un sorteggio e il cambio di campo al conseguimento del tredicesimo punto.

## 11 - CLASSIFICHE (Art. 21 Norme Nazionali Attività Sportiva)

3 punti vittoria 2-0

2 punti vittoria 2-1

1 punto sconfitta 1-2

0 punti sconfitta 0-2

## 12 - <u>Classifica avulsa: per determinare la classifica saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica (Art. 22 Norme Nazionali Attività Sportiva)</u>

- Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
  - a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
  - b) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
  - c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
  - d) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
  - e) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
  - f) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
  - g) minor numero di punti disciplina (Tabella A Classifica "Fair play");
  - h) sorteggio.

## 13 - INIZIO GARE

a) Le gare dovranno iniziare all'ora esatta prevista dal Calendario. Il ritardo massimo consentito è di <u>15</u> (quindici) minuti dopo di che la squadra in difetto sarà considerata rinunciataria.

Pertanto, le Società non in grado di schierare sei atleti entro i 15 minuti successivi all'orario di inizio gara saranno considerate perdenti con il massimo punteggio a sfavore, e, di conseguenza la terna arbitrale darà inizio all'incontro successivo fra le compagini presenti.

Resta inteso che, in caso di preannuncio di ritardo o assenza, il calendario gare può essere modificato, quando oggettive difficoltà impediscono ad una Società di giungere sul campo in tempo utile o non arrivare. Tutte le decisioni in merito sono demandate al Commissario di Campo.

b) L'orario d'inizio dovrà rispettare le seguenti limitazioni:

Gare in programma la DOMENICA, non prima delle ore 14.30 non dopo le ore 18.00.

- c) Le Società dovranno consegnare al segnapunti l'elenco dei partecipanti alla gara, redatto sui moduli forniti dal CSI e sottoscritto dal capitano della squadra, 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara.
- d) I referti di gara saranno forniti dal Comitato territoriale.

## 14 - RINUNCIA GARA E RITIRO

- a) In caso che una squadra che non si presenti a disputare una gara (nessun componente della squadra non si presenta sul campo di gara; squadra rinunziataria) verrà sanzionata come segue: -esclusione automatica dalla fase finale (eventuali quarti, semifinali, finali).
- € 50,00 di ammenda per ogni gara non disputata.
- **b)** Nel caso di squadre formalmente iscritte da parte di un comitato (anche se non è stato comunicato il nominativo) e ritirate dopo la data della riunione organizzativa della attività ma prima di iniziare il campionato, saranno addebitate comunque le quote di iscrizione e di cauzione.

## 15 - DIREZIONE DELLA GARA

- a) Le gare saranno dirette da arbitri CSI iscritti all'Albo Regionale Arbitri di Pallavolo.
- **b)** In caso di assenza dell'arbitro e nell'impossibilità di reperire un sostituto, trascorsi 15 minuti dall'orario di inizio, le Società hanno l'obbligo di disputare la gara affidandone la direzione ad uno o due dirigenti scelti di comune accordo.
- c) Se la gara non viene disputata, la o le Società responsabili potranno essere punite in conformità.
- **d)** La Società ospitante TRAMITE IL PROPRIO COMITATO DI APPARTENENZA deve ANTICIPARE VIA FAX O E MAIL I RISULTATI DEL CONCENTRAMENTO entro le 48 ore successive

E dovrà recapitare II/i referto/i di gara al CSI COMM.TECNICA REGIONALE PALLAVOLO entro 48 ore, pena un'ammenda.

- e) Per gli incontri disputati senza arbitro CSI non sarà richiesto il pagamento della tassa gara.
- f) i risultati e i Rapporti arbitrali devono essere anticipati dal Responsabile Territoriale via E-mail alla CTR Pallavolo ai seguenti indirizzi (E-mail pallavolo@csi-emiliaromagna.it)
- entro 48 ore dalla disputa delle partite / concentramenti in modo da permettere una puntuale uscita del comunicato ufficiale.
- **g**) I referti unitamente alla richiesta di rimborso e eventuali rapporti arbitrali devono pervenire tramite il Responsabile Territoriale della PVO alla Commissione Tecnica Regionale PVO per posta (CSI Reggio Emilia

via Agosti 6 – 42124 Reggio Emilia ) tramite E-mail (<u>pallavolo@csi-emiliaromagna.it</u> ) nel tempo più breve possibile max 7 giorni .

### **16 - COMMISSARIO DI CAMPO**

Il Commissario di campo rappresenta il C.S.I. nei confronti dei partecipanti alla manifestazione, ed ha l'autorità superiore anche al collegio arbitrale per decidere in via provvisoria sul campo, su tutte le controversie di carattere tecnico- regolamentativi e in particolare,

- -Sentito il Collegio Arbitrale, sui reclami sollevati dalle Società in materia di agibilità del campo, regolarità degli incontri e, in via provvisoria, su ogni altro incidente o contestazione sollevata da chicchessia.
- L' inibizione dalla partecipazione alle gare di chi si renda colpevole di atti di condotta gravemente scorretta.
- -Di anticipare e di rinviare le gare in caso di ritardi o di assenza di squadre secondo suo giudizio e, quindi, cambiare la formula del concentramento secondo regolamento in caso di rinuncia di una squadra.
- Di giudicare sul campo sulla regolarità dei documenti presentati dalle squadre.

Inoltre, deve compilare assieme all'arbitro l'apposito modulo per segnalare comportamenti o sanzioni disciplinari.

Il commissario di campo può essere il Responsabile di Comitato oppure un arbitro designato oppure una persona nominata dal Comitato di appartenenza e deve essere presente sul campo di gare per svolgere appieno i suoi compiti come da regolamento.

Il Commissario di Campo, qualora gli arbitri siano designati dalla Commissione Tecnica Regionale (per esempio nelle fasi finali), sarà indicato dalla stessa C.T.R. e potrà essere uno degli arbitri designati oppure un componente della C.T.R.

## 17 - IL RESPONSABILE DI COMITATO

Per ogni concentramento dovrà essere segnalato un Responsabile del Comitato Territoriale (da indicare nella lettera di organizzazione possibilmente con un recapito telefonico) che avrà esclusivamente compiti logistici e di riferimento organizzativo quali:

- -assicurare l'apertura della struttura
- -assicurare la regolarità della struttura e delle attrezzature
- -essere da interfaccia con l'eventuale custode
- -essere l'interfaccia con gli arbitri, comitato, commissario di campo
- -dare indicazioni alle squadre per raggiungere la struttura

La funzioni del responsabile di comitato sono ben distinte da quelle del commissario di campo anche se le due figure possono coincidere qualora il comitato territoriale lo ritenesse opportuno.

## SEZIONE II – GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 18 - PROCEDIMENTI E REGOLAMENTO

L'Organo Giudicante in prima istanza è il Giudice Unico Regionale di pallavolo.

Tutti i procedimenti devono essere conformi e devono seguire il "Regolamento di Giustizia Sportiva Nazionale" e le "Norme per l'attività sportiva nazionale" (chiederne copia al Comitato di appartenenza o scaricali dal sito www.csi-net.it). Pertanto, per informazioni dettagliate e complete si deve fare riferimento al regolamento e alle norme citate che si intendono a conoscenza delle Società. Di seguito si presentano alcuni punti importanti che non sono e non vogliono essere né esaustivi né completi ma solo un riassunto per facilitare le Società.

#### 19 - RECLAMI - FORMALITA'

#### **PREMESSA**

In base all'art. 120 del Regolamento di Giustizia Nazionale - "modifica dei termini" per la presentazione dei reclami e delle istanze di revisione, tenuto conto dei ritmi della attività si modificano così di seguito i termini. Le seguenti formalità devono essere espletate dalla Società che vuole presentare reclamo pena l'inammissibilità dello stesso:

a) Il preannuncio di reclamo può essere consegnato all'arbitro a fine gara o fatto pervenire al Giudice Unico Regionale (Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Emilia Romagna - Via M. E. Lepido 196 - Bologna - Tel. 051 405522 —info@csi-emiliaromagna.it) entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata. In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco

deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara o nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata (comunque prima del termine della partita in oggetto) pena l'inammissibilità del reclamo.

b) Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (Centro Sportivo Italiano – Giudice Unico Regionale – Comitato Regionale Emilia Romagna - Via M. E. Lepido 196 - Bologna - Tel. 051 405522 - info@csi-emiliaromagna.it) entro il secondo giorno dalla disputa della gara; se il secondo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante della società e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla società contro interessata. Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo (stabilita annualmente dal Coordinamento Tecnico Nazionale), o la ricevuta del suo versamento al Comitato di appartenenza, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

#### 20 - ISTANZA DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza (Giudice Unico Regionale) è possibile effettuare una istanza di revisione da presentarsi alla Commissione Giudicante Regionale entro 2 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione.

## 21 - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

**a)** I provvedimenti dell'organo giudicante si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dall'affissione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato Regionale.

Tutti i comitati territoriali verranno informati tramite E-mail in tempo reale circa l'affissione e il contenuto dei Comunicati Ufficiali Regionali.

Non si potranno prendere in considerazione reclami o contestazioni generati dalla mancata conoscenza dei regolamenti e dei comunicati ufficiali

**b)** Tutte le società devono conoscere le "Norme di Attività sportiva Nazionale", il "Regolamento di Giustizia Sportiva Nazionale", "Il Regolamento Tecnico Pallavolo Nazionale Csi"; fonti privilegiate per qualsiasi controversa di tipo tecnico-regolamentare e di procedura giuridica.

#### 22 - SQUALIFICHE

a) Ogni tesserato incorso sul campo nel provvedimento della **squalifica o dell'espulsione** deve ritenersi, anche qualora non ricevesse alcuna comunicazione, automaticamente **squalificato per la gara successiva della stessa categoria**. Chi non ottempera a tale disposizione incorrerà in un aumento della sanzione a suo carico, e la Società sarà punita almeno con la perdita della gara.

Il Commissario di campo ha la facoltà di intervenire in tal senso.

**b)** Le squalifiche a giornate vanno scontate nella stessa categoria cui il provvedimento si riferisce. Si intenderanno scontate solo quando le gare a cui l'interessato non ha partecipato siano regolarmente iniziate e terminate.

## SEZIONE III - PRIORITA' DELLE FONTI

## 23 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si richiamano esplicitamente lo Statuto, il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI, le Norme per l'Attività Sportiva nonché Il Regolamento Tecnico Pallavolo Nazionale Csi. I Documenti sono reperibili presso i Comitati Territoriali o al sito www.csi-net.it

QUOTE - L'iscrizione e le tasse gara (una per ogni incontro effettuato) devono essere versate al proprio Comitato di appartenenza, il quale provvederà a versarle al Comitato Regionale nella misura stabilita dall'Amministratore Regionale secondo la seguente tabella:

CATEGORIA	ISCRIZIONE	TASSA GARA
Cat. Under 13f/misto	€ 20,00	€ 13,00
Cat. Ragazze/i /misto	€ 20,00	€ 15,00
Cat. Allieve/i	€ 20,00	€ 15,00
Cat. Juniores f/m	€ 20,00	€ 20,00
Cat. Top-Junior f/m	€ 20,00	€ 20,00
Cat. Open f/m/misto	€ 30,00	€ 25,00

## CTR Pallavolo CSI Emilia Romagna

Comunicato Ufficiale affisso all'albo presso la sede CSI Regionale Emilia Romagna via Marco Emilio Lepido 196
Bologna il 14 Dicembre 2022 alle ore 19.00